

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Con ricorso in data 25.7.25, il ricorrente ha dedotto: i) di aver sottoscritto, in data 11.10.2022, un prestito personale con l'intermediario resistente, "di cui ha ritardato delle rate regolarizzate con piano di rientro"; ii) di non aver mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione nella banca dati CRIF, come prescritto dalla normativa di settore; iii) che l'intermediario, in risposta al reclamo, ha fatto presente che, esperimento invano il tentativo bonario di recupero del credito, in data 01.03.2024 ha provveduto a iscrivere le partite tra le sofferenze con contestuale comunicazione anche presso la Centrale dei Rischi e con inoltro dei preavvisi di iscrizione.

Ha chiesto perciò che l'intermediario si attivi per la cancellazione della segnalazione.

L'intermediario ha dedotto che la controversia concerne l'asserita illegittimità della segnalazione pregiudizievole in CRIF effettuata per il finanziamento di cui il ricorrente è garante; che l'iscrizione negativa è stata effettuata a seguito del corretto inoltro della lettera di preavviso, debitamente trasmessa mediante lettera raccomandata presso l'indirizzo contrattuale, in relazione alla quale si è verificata compiuta giacenza; che il preavviso è stato inviato nel mese di giugno 2023 e la segnalazione negativa è stata iscritta a partire da luglio 2023; che il rapporto di credito ha avuto un andamento dei pagamenti del tutto irregolare.

Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.

Nelle repliche il ricorrente ha precisato che nella lettera di preavviso prodotta dall'intermediario, cui è stata collegata una cartolina di ritorno andata in giacenza, non risulta alcun codice o barcode che la possa ricollegare alla cartolina di ritorno; inoltre, che la comunicazione è generica, perché non fa riferimento ad alcuna rata in particolare.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Il ricorrente lamenta il mancato inoltro del preavviso prescritto dalla normativa di settore, senza contestare il presupposto sostanziale delle segnalazioni.

Come è noto, l'art. 125, c. 3, TUB dispone che «I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma». Dal canto suo, l'art. 5, comma 6, del Codice deontologico dispone che: «Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato».

Dalla documentazione in atti risulta quanto segue.

Nella visura prodotta la prima segnalazione di ritardo è del mese di luglio 2023, con 2 rate non pagate; a marzo 2024 il prestito è stato segnalato a sofferenza, dopo 9 rate consecutive non pagate; da maggio 2024 le rate risultano regolarmente pagate e la cancellazione delle segnalazioni negative avverrà a partire da maggio 2026, decorsi 24 mesi dalla regolarizzazione.

La lettera con la quale è stato contestato l'inadempimento e inviato l'avviso di imminente segnalazione dei dati del debitore nei sistemi di informazione creditizia contiene il riferimento al numero del finanziamento concesso al ricorrente. Dalla cartolina di ricevimento risulta il rilascio dell'avviso in data 15.6.2023 e la compiuta giacenza in data 18.7.23.

Si deve dunque innanzitutto escludere la genericità della comunicazione: è orientamento condiviso dei Collegi ABF ritenere che, non sussistendo una previsione normativa sul contenuto essenziale del preavviso di segnalazione, il preavviso possa essere considerato legittimo quando il suo contenuto sia tale da consentire al destinatario di individuare il rapporto a cui si riferisce, come nella specie. Essendo presente nella lettera il riferimento al contratto di finanziamento, questo Collegio ritiene che ciò sia sufficiente per consentire al cliente di identificare il debito da adempiere, specie quando questi non sia titolare di più rapporti (nello stesso senso, ABF Milano, decisione n. 12296/23).

Si deve inoltre considerare rispettato il termine di preavviso: secondo l'orientamento dell'Arbitro, infatti, si deve guardare alla data del rilascio dell'avviso (15.6.23) e non a quella della compiuta giacenza (ABF Milano, decisioni n. 12472/2024 e 12299/2024).

Quanto alla prova della ricezione del preavviso, questo Arbitro reputa che debba ricorrere almeno uno dei seguenti elementi: i) la coincidenza della data indicata nella documentazione del vettore e quella indicata nel preavviso; ii) la corrispondenza del numero del contratto di finanziamento indicato nella documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; iii) una data di recapito compatibile con quella del preavviso. Nel caso di specie, la cartolina riporta l'indirizzo indicato nel contratto nonché nella comunicazione di preavviso; inoltre, la data dell'avviso (15.6.2023) indicata nella cartolina è coerente con la data (01.06.2023) presente nella comunicazione di preavviso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE